

La Corte di cassazione ha annullato un'ordinanza del tribunale di Potenza

La salute vince sulla pena

Operazioni delicate, l'attesa fuori da carcere

DI PATRIZIO GONNELLA

La Cassazione ha ampliato le possibilità di accesso alla sospensione della esecuzione della pena per motivi di salute e alla detenzione domiciliare. Il diritto alla salute è ritenuto prioritario rispetto alle seppur legittime esigenze di sicurezza. La prima sezione penale della Corte suprema, presieduta da Giovanni Silvestri, ha annullato una ordinanza del 9 dicembre 2009 del Tribunale di Sorveglianza di Potenza che negava ogni possibilità di uscire dal carcere (con differimento pena o detenzione domiciliare) a un detenuto affetto da un tumore al cervello nella fase in cui era in attesa di essere sottoposto a operazione chirurgica. Nel caso in questione l'intervento era considerato dai medici salva-vita. A dire dei giudici e dei periti di ufficio il detenuto ricorrente poteva però ben essere trattenuto in carcere in attesa dell'intervento che avrebbe potuto avvenire, senza scarcerazioni formali, in regime di ricovero ospedaliero. I giudici della Cassazione hanno invece

ripreso in mano vecchi accertamenti clinici effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, i quali erano stati sottostimati dai magistrati potentini. Da tali esami medici risultava che la delicatezza e la gravità dell'intervento erano tali da giustificare la necessità di trascorrere il periodo antecedente all'operazione in un ambiente che, dal punto di vista emozionale e psicologico, fosse ben più confortevole rispetto a una prigione. Il fatto che le risultanze diagnostiche dei periti di ufficio dicano che le condizioni di salute di una persona non siano astrattamente incompatibili con la detenzione e che - sempre

astrattamente - in carcere possano essere offerte cure ipoteticamente adeguate al caso, non deve portare a escludere che i giudici di merito valutino sempre caso

per caso la possibilità di concedere il differimento facoltativo della pena. Prevalente è sempre il dettato costituzionale che all'articolo 27 vieta i trattamenti contrari al senso di umanità e all'articolo 32 proclama solennemente il diritto alla salute quale diritto universale. Un qualsiasi oncologo - in base alla casistica da lui osservata - potrebbe ben certificare che il periodo antecedente alla operazione di asportazione di un tumore al cervello è particolarmente duro da sopportare. Farlo trascorrere in carcere significa sottoporre la persona a una sofferenza aggiuntiva evitabile. Secondo la Cassazione, quindi, il criterio che i giudici devono usare ogniqualvolta si trovino a decidere se scarcerare una persona o meno non è tanto quello freddo dato dalle indicazioni diagnostiche ma quello più complesso della «umana tollerabilità». A riguardo esiste una ampia giurisprudenza che aveva avuto avvio nel 2003 e si era consolidata nel 2008 con la sentenza n. 48203 della prima sezione penale. Il dialogo tra istanze umanitarie e istanze securitarie non sempre viene ragionevolmente risolto. In questo caso i giudici supremi hanno orientato il pendolo verso le prime, usando - ad adiuvandum - la motivazione della scarsa pericolosità sociale del detenuto ricorrente, il quale doveva scontare una pena inferiore ai cinque anni. La Cassazione ha quindi adottato quale criterio di valutazione della pericolosità, non la fattispecie di reato contestata o la persistenza di legami con la organizzazione criminale di provenienza, bensì quello più obiettivo della pena in concreto inflitta. Si tratta ora di vedere se i tribunali di sorveglianza si adegueranno alla giurisprudenza della Cassazione concedendo con più frequenza provvedimenti di rinvio pena o detenzione domiciliare nei casi di detenuti affetti da tumore.

—©Riproduzione riservata—

